

Publicato il 31/03/2018

N. 03604/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03054/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3054 del 2006, proposto da Tiberii Paolo, rappresentato e difeso dall'Avvocato Cinzia Meco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nomentana n. 91;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100;

e per la condanna

dell'Amministrazione a corrispondere detto trattamento economico, con gli arretrati dal giorno dell'ordine di trasferimento, gravati di interessi, ed a risarcire il danno derivante dal diminuito potere di acquisto dell'euro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in data 17.4.2000 è stato trasferito dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino alla sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, giusta determinazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 35452-25/T17/2-9/PERS del 14.3.2000.

Con istanza presentata il 23.5.2002, lo stesso ha richiesto la corresponsione del trattamento economico di cui alla legge n. 100/1987, prevista per i trasferimenti d'autorità.

Avendola l'Amministrazione negata, il Sig. Tiberii ha proposto il presente ricorso.

Questi assume a fondamento della propria pretesa che la formulazione dell'art. disp. att. c.p.p. (allegato al d.lgs. n. 271/1989) indurrebbe a ritenere che il trasferimento sia qualificabile come d'autorità, per due ordini di ragioni. In primo luogo evidenzia che, ove non via siano domande di assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria o tali domande siano in numero inferiore al triplo delle assegnazioni da disporre, l'Amministrazione di provenienza deve indicare altri dipendenti, fino a concorrenza del triplo, tra cui individuare quelli da assegnare.

Inoltre lo stesso rimarca la circostanza che vi sarebbe comunque discrezionalità nella scelta, da parte della Procura della Repubblica.

Si è costituito in giudizio l'intimato Ministero della Difesa, il quale ha successivamente depositato una nota dell'Amministrazione stessa, recante una relazione sui fatti di causa e controdeduzioni rispetto alle censure di parte ricorrente.

Il ricorrente ha infine depositato, in data 30.1.2018, una memoria difensiva, allegandovi un documento, in vista della pubblica udienza del 2.3.2018, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame il Sig. Tiberii, sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, trasferito in data 17.4.2000 dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Torino alla sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, chiede che gli sia corrisposta l'indennità di cui all'art. 1 della legge n. 100/1987, con gli arretrati e gli interessi.

1.1 - Il ricorso è destituito di fondamento.

2 - Si rende necessario in primo luogo richiamare l'art. 1 della legge n. 100 del 1987, di cui si chiede in concreto l'applicazione, il quale, al comma 1, prevede: *“A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d'autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27”*.

2.1 – L'indennità di trasferimento prevista dalla menzionata disposizione normativa presuppone l'adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente avente natura autoritativa, disposto *“motu proprio”* dall'Amministrazione.

3 – Deve poi considerarsi l'art. 8 disp.att. c.p.p. (allegato al d.lgs. n. 271/1989), il quale indica l'iter da seguire nell'assegnazione alle sezioni di Polizia giudiziaria.

Esso prevede: *“1. Gli interessati all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla*

pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dall'amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.

5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.”.

3.1 - Il ricorrente ha presentato tale domanda, che, in esito al suindicato procedimento, è stata accolta.

3.2 - Sulla base della formulazione della richiamata disposizione e dell'iter procedurale ivi stabilito, lo stesso sostiene che il trasferimento *de quo* sarebbe qualificabile come trasferimento “d'autorità”, e non già “a domanda”.

3.3 - È più corretto evidenziare invece che detto procedimento di assegnazione, per come è strutturato, di regola presuppone la domanda dell'interessato che, pertanto, non si attegga a semplice disponibilità a rivestire l'incarico, bensì è condizione per la partecipazione al procedimento di interpello diramato dall'Amministrazione, cui il dipendente non è affatto obbligato a prendere parte, e nello stesso tempo funge da accettazione dell'assegnazione, una volta intervenuta.

3.4 - Nella specie il ricorrente ha presentato tale domanda, dichiarando, pertanto, la volontà di essere assegnato alla sezione di polizia giudiziaria in questione.

3.5 - Ne deriva che, dovendo il trasferimento in parola qualificarsi “a domanda”, al ricorrente non è dovuta l’indennità di che trattasi.

4 - Il Collegio riconosce che l’orientamento giurisprudenziale sul punto non è stato uniforme, avendo sostenuto in passato parte della giurisprudenza la diversa tesi, qui prospettata dall’odierno ricorrente, con la statuizione della spettanza dell’indennità *de qua* per quanti fossero trasferiti presso le sezioni di polizia giudiziaria (Cons. Stato, sez IV, 21.12.2009, n. 8513; *id.* 27.11.2008, n. 5867; T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 30.12.2009, n. 3353).

4.1 - Tuttavia ritiene più aderente al testo dell’art. 8 disp. att. c.p.p. (allegato al d.lgs. n. 271/1989) il condiviso diverso orientamento, sopra illustrato (cfr.: Cons. Stato, sez III, 3.8.2015, n. 3789; T.a.r. Lazio, sez I bis, 1.12.2014, n. 12105).

5 – Deve poi considerarsi che nelle more – e peraltro prima della proposizione del presente ricorso – è intervenuto l’art. 3, comma 74, della legge n. 350/2003, il quale recita: *“L’articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di sede.”*.

5.1 - Benché sussista anche un diverso orientamento della giurisprudenza (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 3.2.2006, n. 476; *id.* 20.4.2006, n. 2247), che, pur in presenza di tale norma, ha comunque riconosciuto, in capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria assegnati alle sezioni di polizia giudiziaria, il diritto al conseguimento dell’indennità *de qua*, si ritiene di condividere, tuttavia, l’orientamento più recente, ormai consolidato, che, facendo leva sulla sua natura di norma interpretativa, ne rimarca l’efficacia retroattiva (cfr.: Cons. St., sez. III,

2.8.2016, n. 3497; *id.* 3.8.2015, n. 3789; sez. IV, 26.6.2012, n. 3743; T.a.r. Lazio - Roma, sez. I bis, 1.12.2014, n. 12105).

Infatti l'efficacia retroattiva è naturalmente legata al carattere interpretativo della norma, alla quale non può, perciò, riconoscersi portata innovativa, come di regola avviene invece per le disposizioni del nostro ordinamento giuridico.

Qui il dato letterale – circa la natura interpretativa della disposizione in esame – è insuperabile, dal momento che viene adoperato espressamente il verbo “interpretare” con riferimento alla norma di cui all'art. 8 delle disp.att. c.p.p., per stabilire come esso debba essere inteso.

6 - In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

7 - In considerazione degli orientamenti oscillanti della giurisprudenza sull'argomento oggetto della presente trattazione, si ravvisano, tuttavia, i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo respinge;

- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2018, con l'intervento dei Magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Rita Tricarico

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO